VISTO il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, recante "Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi";

VISTO l'articolo 4-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito dalla legge 3 marzo 2023, n. 17 secondo cui i membri dei comitati di sorveglianza durano in carica tre anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura, ed è disposta la decadenza, salvo rinnovo, dei soggetti già nominati senza la fissazione del termine di durata della carica, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;

VISTA la direttiva dell'11 maggio 2023, ammessa alla registrazione della Corte dei Conti il 12/06/2023 n. 926, con cui è stata modificata la direttiva del 12 maggio 2021 per disciplinare i procedimenti di designazione dei commissari giudiziali e di nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza al fine di assicurare la piena trasparenza delle relative procedure e la rotazione degli incarichi;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, occorre procedere con la sostituzione dei comitati di sorveglianza di circa novantasette procedure di amministrazione straordinaria;

CONSIDERATO che a seguito dell'apertura del nuovo Elenco sono risultati ammissibili all'iscrizione nella sezione relativa ai Presidenti dei comitati di sorveglianza circa cinquanta professionisti e che, pertanto, il numero è significativamente inferiore al fabbisogno;

VALUTATO che, al fine di assicurare la celere attuazione delle previsioni introdotte dal predetto articolo 4-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n.2, occorre consentire l'apertura dell'Elenco ad un maggior numero di professionisti

DECRETA

1. La terza alinea della lettera c) del punto 3 della Direttiva dell'11 maggio 2023 è sostituita con la seguente:

   "- per la presidenza del comitato di sorveglianza: magistrati amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, docenti universitari in materie giuridiche o economico-aziendali, persone iscritte da almeno dieci anni negli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti.".
2. Le altre previsioni della Direttiva dell'11 maggio 2023 restano invariate.

Roma,

IL MINISTRO

Firmato digitalmente da: Adolfo Urso
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 16/10/2023 14:08:51